

FAQ aggiornate al giorno 14/07/2016

BANDO REGIONE TOSCANA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 – 2020

Azione 4.2.1 sub azione a1 dell'Asse 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori".

BANDO "Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili".

D.D. 3171 del 16/05/2016

D. n° 1: Buongiorno, in merito alla pubblicazione del nuovo bando energia 2016, volevo sapere se può presentare domanda di contributo un'impresa che ha un progetto in corso ammesso nel precedente bando efficientamento energetico dell'anno 2014 ma non ancora rendicontato.

R. Ai sensi del paragrafo 3.3 del bando l'avvio dei lavori non deve essere precedente alla data di presentazione della domanda o alla data dell'evento calamitoso per le imprese colpite da calamità naturali. Per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori.

D. n° 2: Vorrei un chiarimento in merito all'ammissibilità di un'azienda che ha delle quote societarie intestate a fiduciarie autorizzate a norma di legge. Vorrei avere conferma del fatto che, allegando una dichiarazione della fiduciaria che indica il nominativo del fiduciante, la società potrebbe risultare ammissibile al bando.

R. Non possiamo confermare l'ammissibilità della domanda prima degli esiti istruttori, dal momento che ai sensi del punto 17) art. 2.2 del bando, tra i requisiti di ammissibilità è compreso il "non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito dovranno comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione".

D. n°3: L'impresa che ha sede in un immobile locato, che non è proprietaria dell'immobile dove ha la sede, può rientrare nel bando?

R. come indicato all'art.4.3 lett.O del bando, "In caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'immobile (allegando il relativo titolo) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.71 del Regolamento CE1303/2013".

D. n° 4: L'installazione di impianto fotovoltaico, è un intervento ammissibile al presente bando?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;

2a) sostituzione di serramenti e infissi;

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con:

- impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
- impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;

5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;

6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);

7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento

Pertanto ai fini del presente bando non sono ammissibili interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili come ad esempio gli impianti fotovoltaici

D. n° 5: chiediamo se viene considerata o meno SPESA RENDICONTABILE quella del perito tecnico abilitato alla professione esterno all'azienda, che certifica i consumi dell'azienda e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico a seguito dell'intervento per cui si fa domanda.

R. ai sensi del paragrafo 3.4 del bando sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di costo al netto di IVA :

- spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto;
- spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione del progetto.

Pertanto le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo nonché redazione delle relazioni tecniche non rientrano tra le spese ammissibili.

D. n° 6: Nel caso di trasferimento di azienda in una nuova sede gli investimenti in risparmio energetico, se rispettano i parametri del bando, sono ammissibili?

Nel caso il risparmio energetico si calcola su consumi riferiti alla precedente sede?

R. ai sensi del paragrafo 3.1 sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva.

Inoltre le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopraccitati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%.

D. n° 7: Si richiede conferma dell'ammissibilità (nei limiti dei massimali e delle tipologie previste dal bando) delle spese sostenute per la ricostruzione di una sede danneggiata da un incendio. La ricostruzione avviene allo stesso indirizzo del vecchio immobile, attualmente reso inagibile da un incendio causato da un corto circuito lo scorso Gennaio. La ricostruzione avverrà applicando i massimi standard di risparmio energetico, nettamente migliorativi rispetto alla situazione esistente con il vecchio immobile. L'azienda è in questo momento allocata in una sede temporanea (ad un indirizzo diverso), ma con gravi disagi sull'operatività.

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva. Inoltre le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopraccitati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%.

Pertanto, nel caso sopra illustrato, non sono ammissibili le spese sostenute per la ricostruzione di una sede danneggiata da un incendio.

D. n° 8: Un'azienda mia cliente ha presentato domanda nel precedente bando per interventi di efficientamento energetico dell'immobile dove esercita la propria attività. E' stata ammessa e finanziata e sta procedendo con i lavori come previsto. Volevo sapere se il mio cliente può presentare un'altra domanda sul bando in essere per interventi di efficientamento energetico, sul medesimo immobile, diversi rispetto a quelli presentati ed ammessi nella precedente domanda.

R. Le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi di cui all'art. 3.1 del bando, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%; di conseguenza, se l'intervento previsto garantisce tale requisito, e il richiedente rispetta tutte le altre condizioni di ammissibilità del bando compreso la soglia del contributo fissata dal Regolamento de Minimis, l'impresa potrà beneficiare dei contributi previsti dal bando.

D. n° 9: Salve, volevo sapere se era possibile effettuare l'acquisto di un cogeneratore

R. Nel paragrafo 3.1 del Bando sono elencate le tipologie ammissibili. Si ricorda che al bando non sono ammissibili interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonte energetica rinnovabile quale la biomassa.

D. n° 10: Vorrei sapere se uno studio odontoiatrico può presentare domanda dal momento che si tratta di una attività libero professionale che non necessita di iscrizione alla camera di commercio ma solo di iscrizione all'albo professionale.

R. Come indicato all'art. 2.1 del bando, "possono presentare domanda, in

forma singola, le Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) e le Grandi Imprese (GI)". Pertanto dobbiamo rispondere negativamente al quesito posto.

D. n° 11: vi chiedo di rispondermi al seguente quesito: L'azienda X ha un proprio Servizio che svolge la diagnosi energetica degli immobili industriali finalizzato all'efficienza energetica degli stessi. Nel Vs. bando è previsto che la relazione tecnica e il progetto finalizzato all'ottenimento delle PMI e grandi Imprese al finanziamento sia redatto da un professionista abilitato. Domanda: è possibile sostituire al professionista, il Ns. Servizio composto da ingegneri esperti del ramo?

R. Come indicato all'art.3.1.1 del bando, la relazione tecnica/audit energetico dovrà essere "a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa". Pertanto siamo costretti a rispondere negativamente al quesito posto.

D. n°12: Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e, al momento della domanda l'impresa deve avere presentato richiesta per ottenere il titolo edilizio per realizzare gli interventi. Per l'inizio lavori fa fede la SCIA? O solo le fatture? Se l'impresa al momento di presentazione domanda è già in possesso della SCIA ma non ha sostenuto spese, può presentare domanda di agevolazione?

R. Come specificato al Paragrafo 3.3 del bando, si intende per "avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori". Di conseguenza se l'impresa al momento di presentazione domanda è già in possesso della SCIA ma non ha sostenuto spese, può presentare domanda di agevolazione.

D. n°13: In merito al bando energia sono a porre il seguente quesito: essendo il bando in de minimis in caso di un'impresa che ha disponibile solo 15.000 euro sui 200.000 nei tre esercizi, in caso di investimento superiore a € 37.500 (che genererebbe un contributo nei limiti) può fare richiesta in ogni caso limitando il contributo a 15.000 quindi con una percentuale inferiore a quella spettante? Oppure può fare richiesta per un importo superiore e sarà fatta una riduzione di ufficio per rientrare nei limiti?

R. E' corretto presentare una domanda con una richiesta di contributo già il linea con i massimali de minimis dell'impresa, quindi richiedere un contributo pari a 15.000 € nel caso illustrato.

D. n°14: vorrei sapere se al bando sono ammessi anche i professionisti che operano non in studi associati ma in forma individuale per i quali pertanto viene a mancare l'iscrizione al Rea. Sono ammissibili progetti di efficientamento energetico di immobili di nuova realizzazione?

R. L'art. 2.2 punto 5 del bando richiede tra i requisiti di ammissibilità di essere, alla data di presentazione della domanda o alla data dell'evento calamitoso per le imprese colpite da calamità naturale regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA o REA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1. Pertanto se il soggetto richiedente non è iscritto al registro

REA non è possibile presentare domanda

D. n°15: Sono ammissibili progetti di efficientamento energetico di immobili di nuova realizzazione?

R. ai sensi del paragrafo 3.1 sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva. Inoltre le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopraccitati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%.

D. n°16: in merito al Bando sull'efficientamento energetico degli immobili vorrei chiedere un chiarimento sui documenti da allegare alla domanda per richiedere l'incentivo: l'analisi della situazione ante si deve obbligatoriamente basare sui consumi degli ultimi tre anni oppure può essere valida anche un'analisi con consumi stimati dato che l'immobile non dispone di contatori dedicati poichè è inserito in un complesso più grande, non ha un POD o PDR dedicato. Nel caso, in particolare, l'impresa ha dovuto effettuare nel 2015 l'audit energetico per il D.Lgs 102/14 dell'intero sito. Nell'audit non sono riportati i consumi dei tre anni precedenti relativi agli edifici che saranno oggetto di intervento per mancanza di dati. Tale situazione può essere causa di inammissibilità al bando? Nell'allegato F1 "Modello relazione tecnica ante intervento" al punto 5 è riportata la tabella dei consumi ante intervento: si possono inserire valori dei consumi stimati in assenza di misuratori dedicati ?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva. Inoltre le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopraccitati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%. Tale risparmio dovrà essere riportato nella relazione tecnica o audit energetico ante intervento, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa che ha effettuato lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni. In tale studio si possono inserire anche valori dei consumi "stimati in assenza di misuratori dedicati", purché però nella Relazione Tecnica del progetto di cui all'allegato F si indichi dopo, tra gli altri punti, le caratteristiche tecniche e prestazioni di ciascun intervento con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica, i metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi per effetto di ciascuno degli interventi previsti e la potenza e produzione di energia dell'impianto. All'art. 5.3 poi si specifica che il mancato conseguimento della quota di risparmio energetico pari al 10% rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento di cui al paragrafo 3.1, è causa di non ammissione al beneficio.

D. n°17: E' possibile presentare domanda per la realizzazione di progetti d'investimento in immobili attualmente in fase di perfezionamento del contratto di compravendita?

R. L'art. 2.2 punto 18 richiede tra i requisiti di ammissibilità il possesso, alla data di presentazione della domanda o alla data dell'evento calamitoso per le imprese colpite da calamità naturale, della disponibilità dell'immobile oggetto degli interventi: "In caso in cui il richiedente non sia il proprietario

dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'immobile (allegando il relativo titolo) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.71 del Regolamento CE 1303/2013 ". Di conseguenza, se il contratto di compravendita non è perfezionato al momento di cui sopra, non è possibile presentare domanda se non si può dimostrare altro titolo di disponibilità dell'immobile.

D. n°18: Buongiorno vorrei qualche chiarimento in merito al bando in contributo in conto capitale per le PMI. Avete un elenco di aziende idonee con riferimento ai cod. Ateco istat 2007. Questo per capire se un'azienda florovivaistica rientra nel bando (il suo cod. Ateco è 01.30.00). L'intervento che richiede il cliente è la sostituzione di generatori di calore a gasolio con pompe di calore aria/aria della stessa potenza. Inoltre per tale intervento di efficientamento rientra anche l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio delle pompe di calore in autoconsumo?

R. Le imprese che potranno presentare domanda devono esercitare, alla data di presentazione della domanda o alla data dell'evento calamitoso per le imprese colpite da calamità naturali, un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007, così come indicato nella delibera G.R. n. 643 del 28/07/2014 che approva l'elenco delle attività economiche ATECO 2007 afferenti i due seguenti raggruppamenti di settori: industria, artigianato, cooperazione e altri settori - turismo, commercio e cultura.

B - Estrazione di minerali da cave e miniere;

C - Attività manifatturiere;

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

F - Costruzioni;

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;

H - Trasporto e magazzinaggio;

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

J - Servizi di informazione e comunicazione;

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche;

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;

P - Istruzione, limitatamente alla classe 85.52;

Q - Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1;

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;

S - Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94;

Un' azienda florovivaistica (se il suo cod. Ateco prevalente è 01.30.00), rientrando nella sezione A, non rientra tra le imprese che possono presentare domanda. Facciamo inoltre presente che, in generale, ai fini del presente bando, non sono ammissibili interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili come ad esempio gli impianti fotovoltaici.

D. n°19: Salve, avrei il seguente quesito da sottoporre. Nel paragrafo 4.3 "documentazione a corredo della domanda al punto h) "documentazione economica da allegare alla domanda ad un certo punto si dice:"Per gli iscritti nel registro delle imprese REA il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 7) e 16) deve essere attestato a pena di non ammissibilità da parte dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità." Essendo un documento nuovo rispetto al bando precedente volevo avere conferma dell'obbligatorietà di quanto sopra soprattutto per l'attestazione in forma giurata (da allegare alla relazione tecnica).

R. Si conferma che il documento è obbligatorio per gli iscritti del solo registro delle imprese REA, nella forma richiesta dal bando (in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità).

D. n° 20: Buongiorno, chiediamo gentilmente se il seguente investimento è ammissibile sul bando energia: " sostituzione dell'impianto centrale dell'aria compressa a servizio dell'immobile produttivo e magazzino (obsoleto) con uno di nuova generazione che garantirebbe un risparmio energetico. L'impianto trasporta l'aria alle varie utenze all'interno dello stabilimento."

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;

2a) sostituzione di serramenti e infissi;

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con:

- impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione**
- impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza**

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;

5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzando sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;

6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);

7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento

**Pertanto ai fini del presente bando non sono ammissibili interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili come ad esempio gli impianti fotovoltaici
La sostituzione dell'impianto centrale dell'aria compressa a servizio**

dell'immobile produttivo e magazzino con uno di nuova generazione, che pur garantirebbe un risparmio energetico, non rientra tra le tipologie sopra elencate.

D. n° 21: Buongiorno, vorrei sapere se la limitazione dei codici Ateco presente sul bando riguarda soltanto le Grandi Imprese o anche le MPMI.

R. le limitazioni previste ai sensi dell'Art. 2.1.1 valgono per tutte le imprese, sia Grandi Imprese che MPMI.

D. n° 22: Scusate, è corretto sostenere che il bando prevede una spesa minima di 20.000 € e concede come incentivo massimo erogato 200.000 €?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando non sono ammessi progetti, comprensivi di uno o più interventi, che comportano spese ammissibili totali inferiori a 20.000,00 euro.

D. n° 23: I contributi concessi con il Bando sono cumulabili con il Conto termico 2.0 erogato dal GSE?

R. Ai sensi del paragrafo 3.6 del bando non è ammesso il cumulo dei contributi previsti dal presente bando sugli stessi costi ammissibili con altri contributi o agevolazioni di provenienza provinciale, regionale, nazionale o comunitaria (ad esempio certificati bianchi, detrazione fiscale, etc..).

Pertanto non è ammesso il cumulo con il Conto termico.

D. n° 24: - Il tirocinio menzionato è obbligatorio per tutte le imprese che superano un incentivo erogato di 100.000 euro?

R. Ai sensi del paragrafo 6.3.1 del bando della Deliberazione della Giunta Regionale 72 del 16/2/2016 l'impresa beneficiaria di un contributo uguale o maggiore di 100.000 euro e in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 32/2002 e dal D.P.G.R 47/R/2003, è obbligata ad attivare, senza oneri a carico della Regione, almeno un tirocinio non curriculare connesso alle attività oggetto del contributo nel periodo di realizzazione del progetto.

D. n° 25: Buongiorno, una azienda dispone di un ambiente di grandi dimensioni non riscaldato dove vorrebbe sostituire tutti gli infissi con altri ad isolamento termico alta prestazione. Può partecipare al bando energia per l'intervento di sostituzione degli infissi anche se non è precedentemente riscaldato o condizionato?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva.

D. n° 26: Avrei ulteriori quesiti in riferimento a quanto scritto nel paragrafo 3.1: un nostro cliente ha più di un edificio all'interno della proprietà dello stabilimento in cui vorrebbe fare interventi di efficientamento e quindi presentare domanda per accedere al bando, in questo caso, sulla base del paragrafo 3.1, si deve presentare una domanda per ogni edificio interessato? Un ulteriore quesito: mi può confermare che per ogni edificio si possono inserire al massimo tre interventi?

R. Ai sensi del paragrafo 2.1 del bando ciascuna impresa potrà presentare al

massimo 3 domande. Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando ciascuna domanda potrà prevedere anche più di uno degli interventi di cui all'elenco a) e b), pertanto non esiste un limite massimo sul numero di interventi.

D. n° 27: Un'impresa esercente attività di costruzioni / immobiliare detiene in proprietà un fabbricato ad oggi fatiscente che intende ristrutturare adeguandolo a norma di legge per destinarlo a residenza per persone anziane autosufficienti e non, da gestire successivamente mediante contratto di gestione con impresa del settore sociale.

Premesso che il codice attività dell'impresa rientra tra quelli ammissibili, si chiede se il progetto può rientrare tra quelli ammissibili, per le spese legate alla sostituzione di porte ed infissi e realizzazione degli impianti, considerato che al momento il fabbricato - date le precarie condizioni in cui versa - non è utilizzato per alcuno scopo produttivo.

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva.

Inoltre le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopraccitati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%.

Infine la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica o audit energetico ante intervento riferita all'immobile oggetto del progetto, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa, contenente obbligatoriamente lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni.

D. n° 28: la presente, per sapere se tra gli interventi finanziabili con il bando in oggetto, vi rientra l'acquisto di una tenda da sole di copertura frontale di uno stabile ad uso produttivo.

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;

2a) sostituzione di serramenti e infissi;

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con:

- impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
- impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;

5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;

6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);

7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento

Pertanto tra le tipologie di interventi ammissibili ai fini del presente bando rientrano anche i sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.)

D. n° 29: siamo a richiedere informazioni sulla nostra possibile partecipazione al bando in oggetto, vorremo quindi capire se come società rientreremmo tra quelle destinatarie.. siamo una società cooperativa e ci occupiamo di servizi di formazione (agenzia formativa).

R. Le imprese che potranno presentare domanda devono esercitare, alla data di presentazione della domanda o alla data dell'evento calamitoso per le imprese colpite da calamità naturali, un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007, così come indicato nella delibera G.R. n. 643 del 28/07/2014 che approva l'elenco delle attività economiche ATECO 2007 afferenti i due seguenti raggruppamenti di settori: industria, artigianato, cooperazione e altri settori - turismo, commercio e cultura.

B – Estrazione di minerali da cave e miniere;

C - Attività manifatturiere;

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

F – Costruzioni;

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;

H – Trasporto e magazzinaggio;

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

J – Servizi di informazione e comunicazione;

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;

P – Istruzione, limitatamente alla classe 85.52;

Q – Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1;

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;

S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94;

Un' azienda che si occupa di servizi di formazione (agenzia formativa), se il suo cod. Ateco prevalente rientra nella sezione N, può presentare domanda al bando.

D. n° 30:

1) E' possibile per una new-co partecipare al bando laddove non sia possibile, per ovvi motivi, documentare la media dei consumi energetici del triennio precedente ai fini della dimostrazione del risparmio del 10% (non essendo magari ancora stato chiuso il primo bilancio)? In caso affermativo, quale documentazione è necessario presentare?; 2) Quando si richiede, ai fini della partecipazione al bando, la preesistenza di un impianto di climatizzazione invernale o estiva si intende (nel caso dell'impianto invernale) anche solo il semplice impianto di riscaldamento a termosifoni? O quale altra tipologia?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva.

Inoltre le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopraccitati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%.

Infine la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica o audit energetico ante intervento riferita all'immobile oggetto del progetto, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa, contenente obbligatoriamente lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni.

Per quanto riguarda il secondo quesito, ai fini della partecipazione al bando, quando si richiede la preesistenza di un impianto di climatizzazione invernale o estiva si intende (nel caso dell'impianto invernale) anche solo il semplice impianto di riscaldamento a termosifoni.

D. n° 31: con la presente sono a chiedere conferma se un azienda che ha sede legale in Liguria e due sedi operative (una in Liguria e una in Toscana), può, per la sede operativa della Toscana, accedere al bando in oggetto.

R. Il bando finanzia progetti di efficientamento energetico degli immobili realizzati da Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) e Grandi Imprese (GI). L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana. Secondo l'art. 2.2 "Requisiti di ammissibilità" il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda o alla data dell'evento calamitoso per le imprese colpite da calamità naturali", tra gli altri i requisiti di ammissibilità anche:

"4. avere sede operativa o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;

5. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA o REA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1"

D. n° 32: siamo una società di consulenza aziendale e ti seguito riportiamo alcune domande in merito al bando in oggetto che alcune aziende ci hanno posto: a) un' impresa potrà finanziare con i contributi del bando la sostituzione dell'illuminazione tradizionale con un'illuminazione a LED che garantirà un

notevole risparmio? b) Sarà possibile finanziare con i contributi del bando l'acquisto di software e centraline per il controllo automatico dell'illuminazione? c) Cosa si intende al par 3.1 con la frase: "Non sono ammissibili progetti per cui non sia stata presentata almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare gli interventi del progetto.", ovvero se è sufficiente essere, ad esempio, proprietari dell'immobile o occorre avere aperto alla data della presentazione della domanda una pratica edilizia (ad esempio una SCIA)?

R. Rispondiamo di seguito ai quesiti posti:

- quesito a): Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;

2a) sostituzione di serramenti e infissi;

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con:

- impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione**
- impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza**

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;

5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;

6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);

7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento

Ai fini del presente bando non sono ammissibili interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti più efficienti, anche nel caso sia associato all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzanti sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento.;

- quesito b): Sarà possibile finanziare con i contributi del bando l'acquisto di software e centraline per il controllo automatico dell'illuminazione se essi sono previsti all'interno dei" sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti di cui punto 5a);

- quesito c): L'art. 2.2 punto 18 richiede tra i requisiti di ammissibilità il possesso, alla data di presentazione della domanda o alla data dell'evento calamitoso per le imprese colpite da calamità naturale, della disponibilità dell'immobile oggetto degli interventi: "In caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'immobile (allegando il relativo titolo) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità

delle operazioni di cui all'art.71 del Regolamento CE 1303/2013 ". Non è pertanto sufficiente essere, ad esempio, proprietari dell'immobile in quanto si deve avere anche la "disponibilità" dello stesso. Altro aspetto è la necessità di aver già inoltrato, alla data di presentazione della domanda, la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare gli interventi del progetto.

D. n° 33: il punto 4.3 "Documentazione a corredo della domanda" lettera H "Documentazione Economica" recita:

a) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;

b) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda o la data dell'evento calamitoso per le imprese colpite dalle calamità naturali, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;

c) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda o alla data dell'evento calamitoso per le imprese colpite dalle calamità naturali, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo.

Per tutte le imprese iscritte a REA la documentazione economica di cui sopra dovrà essere allegata alla domanda. L'ultima frase a quali lettere fa riferimento? Nel punto b) e c) è richiesto obbligatoriamente la documentazione economica.

R. Per tutte le imprese iscritte a REA la documentazione economica richiesta dovrà essere allegata alla domanda e, a seconda del caso che ricorre, si dovrà allegare:

a) copia dei bilanci per le imprese obbligate alla redazione del bilancio; dal momento che per gli iscritti al solo registro REA, i bilanci non possono essere acquisiti d'ufficio dall'amministrazione regionale in quanto non disponibili;

b) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda o la data dell'evento calamitoso per le imprese colpite dalle calamità naturali, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;

c) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda o alla data dell'evento calamitoso per le imprese colpite dalle calamità naturali, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo.

D. n° 34: Buongiorno, in merito al Bando Energia 2016 sono a chiedere se tra le tipologie di interventi ammissibili può ritenersi compresa la sostituzione dell'impianto di refrigerazione comprensivo di centrale frigorifera, quadri elettrici, aereoevaporatori per celle e altri impianti connessi.

R. ai sensi del paragrafo 3.1 del bando:

a) Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;

2a) sostituzione di serramenti e infissi;

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con:

- impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
- impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;

5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzando sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;

6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);

7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

1b) impianti solari termici

2b) impianti geotermici a bassa e media entalpia

3b) pompe di calore

4b) impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti

La produzione di energia termica da fonti rinnovabili degli interventi di cui all'elenco b) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena l'ammissibilità.

Inoltre le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopraccitati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%.

I consumi di energia primaria sono da riferirsi alla climatizzazione estiva e/o invernale, alla produzione di acqua calda sanitaria e all'illuminazione.

Pertanto ai fini del presente bando si precisa che la sostituzione degli impianti di climatizzazione quali ad esempio l'intervento tipo 3a) rientra tra le tipologie di intervento ammissibili e che non sono ammessi interventi per l'efficientamento energetico dei processi produttivi.

D. n° 35: in riferimento al bando in oggetto si pone il seguente quesito:

a) Il bando richiede tra i documenti obbligatori una relazione tecnica ante intervento secondo il modello F1. Nel modello è riportata una tabella nella quale si richiedono i consumi degli ultimi 3 anni per la climatizzazione invernale, estiva, per la produzione di acqua calda e per l'illuminazione. Occorre fare un'analisi per tutte e 4 le tipologie o è sufficiente compilare solo

la parte coinvolta dall'intervento oggetto della richiesta di contributo? Es. se l'intervento prevede solo sostituzione di infissi devo calcolare i consumi energetici dell'acqua calda e per l'illuminazione che non sono coinvolti dall'intervento?

b) L'obiettivo di riduzione dei consumi di almeno il 10% è riferito ai soli consumi coinvolti dal progetto o al totale dei consumi per le 4 tipologie sopra citate? Nell'esempio del punto A, cambiando i soli infissi devo aver un risparmio energetico del 10% considerando anche la produzione di acqua calda e illuminazione o solo dei consumi per la climatizzazione?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopracitati, che consegua una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%.

I consumi di energia primaria sono da riferirsi alla climatizzazione estiva e/o invernale, alla produzione di acqua calda sanitaria e all'illuminazione.

Pertanto è necessario che il progetto consegua una quota di risparmio energetico maggiore o uguale al 10% rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento totali ovvero riferiti alla climatizzazione estiva e/o invernale, alla produzione di acqua calda sanitaria e all'illuminazione.

Pertanto nella tabella di cui al modello F1 è necessario riportare i consumi degli ultimi 3 anni per la climatizzazione invernale, estiva, per la produzione di acqua calda e per l'illuminazione a cui fare riferimento per valutare il risparmio energetico almeno pari al 10%.

D. n° 36: Buonasera, relativamente alla tipologia dei progetti ammissibili, sono previsti al punto b): anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

1b) impianti solari termici

2b) impianti geotermici a bassa e media entalpia

3b) pompe di calore

4b) impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti

Gli interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili di cui alla lettera b) devono essere presentati solo nel caso la domanda preveda uno degli interventi di cui al punto a), pena l'ammissibilità.

Cio' vuol dire che devo prevedere almeno un intervento di cui al punto A per poter presentare anche un intervento di cui alla lettera b)?

R. Gli interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili di cui alla lettera b) devono essere presentati solo nel caso la domanda preveda uno degli interventi di cui al punto a), pena l'ammissibilità.

D. n° 37: In merito al Bando sull'efficientamento energetico degli immobili vorrei sapere se la sostituzione dei vetri tradizionali con doppi vetri (a maggiore isolamento) rientra tra gli interventi ammissibili

R. Il bando prevede che possano essere realizzati gli interventi di cui al punto

a) ai sensi del paragrafo 3.1 del bando. La sostituzione di serramenti e infissi rientra tra le tipologie di intervento ammissibile.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 3.2 del bando non sono ammessi progetti che comportano spese ammissibili totali inferiori a 20.000,00 euro e che ciascun intervento deve rispettare quanto previsto nel bando compreso i requisiti di cui al paragrafo 3.1. anche in termini di contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui al suddetto paragrafo.

D. n° 38: Buonasera, nel caso in cui un'azienda debba effettuare nella medesima sede operativa localizzata in Toscana più interventi (tipologia A e B) su due unità immobiliari (al momento separate ma fra le quali sarà realizzato anche un raccordo sempre ai fini dell'efficientamento energetico degli immobili), deve presentare una sola domanda oppure due domande perché, pur trattandosi della medesima sede operativa, gli interventi saranno effettuati su due edifici?

R. Ai sensi del paragrafo 2.1 del bando, "ciascuna domanda dovrà riguardare solo una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un singolo edificio (o unità immobiliare) identificato catastalmente come nella scheda tecnica di cui all'Allegato F". Pertanto, se si tratta di due edifici con riferimenti catastali diversi, dovranno essere presentate due domande distinte.

D. n° 39: Buonasera, volevo solo sapere se tra i soggetti "gestori" può rientrare il locatario o addirittura il comodatario tra i soggetti destinatari del bando di cui all'oggetto.

R. Come indicato a paragrafo 2.2 del bando, il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda o alla data dell'evento calamitoso per le imprese colpite da calamità naturali, il seguente requisito di ammissibilità: "18. avere la disponibilità dell'immobile oggetto degli interventi: in caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'immobile (allegando il relativo titolo) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.71 del Regolamento CE 1303/2013 di cui all'Allegato Q del bando".

D. n° 40: avremmo necessità di un chiarimento, è possibile sapere con esattezza cosa si intenda per "titolo energetico" nel bando sull'efficientamento degli immobili (di quale documento si tratti)? Da bando risulta infatti che non sono ammissibili progetti per cui non sia stata presentata almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare gli interventi del progetto.

R. Per titoli abilitativi edilizi ed energetici si intendono i pareri, nulla-osta, autorizzazioni, titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati previsti per realizzare l'intervento dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ed energetica. A titolo esemplificativo e non esaustivo vedi DPR 380/2001, LR 65/2014 e LR 39/2005 e s.m.i.. Si conferma che non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare gli interventi del progetto.

D. n° 41: Buongiorno, in merito al bando energia sono a chiedervi chiarimenti per comprendere se la soluzione che proponiamo di illuminazione Intelligente

rientra negli interventi ammissibili. Nella nostra soluzione ogni corpo illuminante è dotato di sensore presenza, sensore di luce diurna, di un contatore interno per la misurazione dei consumi energetici e di un dispositivo wireless che permette di scambiare informazioni con gli altri corpi illuminanti e con il sistema di controllo centralizzato. Il software di gestione, installato nella rete dati aziendale, permette controlli e analisi dei consumi. Quindi non abbiamo un corpo illuminante e la tecnologia intelligente da associare, ma abbiamo la tecnologia di gestione e controllo nel corpo illuminante. Questo vuol dire che l'intervento include necessariamente la sostituzione delle vecchie lampade.

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando tra le tipologie di intervento ammissibili rientrano anche sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzando sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti. Inoltre ai fini del presente bando non sono ammissibili interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti più efficienti, anche nel caso sia associato all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzando sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento.

D. n° 42: la presente per sottoporvi i seguenti quesiti in merito al bando di efficientamento energetico degli immobili:

1- Per gli interventi di isolamento termico delle strutture orizzontali sono disponibili le schede tecniche n.20T e 6.T che sono applicabili per edifici esistenti del settore Terziario (ufficio, commercio, istruzione ed ospedaliero). Nel caso di edifici prefabbricati destinati in parte ad attività produttiva ed in parte ad uffici è possibile utilizzare tali schede prendendo come riferimento la destinazione d'uso terziario (ufficio e commercio)?

2- Un'azienda intende effettuare un intervento di isolamento termico di una copertura avente una superficie complessiva di 10.000mq, di cui 1.000mq di pertinenza degli uffici con presenza di impianto di climatizzazione e 9.000mq di pertinenza dell'attività produttiva senza la presenza di impianti di climatizzazione (tali ambienti sono riscaldati con le dispersioni/perdite di calore delle macchine). E' possibile richiedere il contributo anche per la quota parte di copertura della zona produttiva priva di impianti di climatizzazione? In questo caso si può calcolare l'energia primaria risparmiata mediante l'utilizzo delle schede tecniche di cui al punto 1 per tutta la copertura o solo per i 1.000mq di uffici?

3- Un'azienda si è trasferita in una nuova sede produttiva da poco più di 3 mesi: come si calcolano i consumi energetici ante intervento? E' possibile utilizzare un fabbisogno energetico teorico dell'immobile?

R. Come riportato nel modello di relazione tecnica del progetto di cui all'Allegato F2 del bando è necessario per ciascun intervento di cui si compone il progetto specificare il metodo di calcolo utilizzato per l'energia primaria risparmiata. Il calcolo dell'energia primaria risparmiata deve essere effettuato mediante utilizzo dei metodi standard e analitici definiti nelle schede tecniche predisposte dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, qualora gli interventi costituenti il progetto coincidano con quelli elencati nelle medesime schede. Nel caso venga utilizzato il metodo di calcolo di cui alle schede tecniche sopra richiamate per il calcolo dei tep/a si fa riferimento al valore di Rnc (risparmio netto contestuale). Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento ai metodi di cui sopra è possibile utilizzare metodi analitici

comprovati ovvero criteri di calcolo elaborati dai proponenti ed esplicitati nella relazione tecnica solo ed esclusivamente. Ai sensi del paragrafo 3.1 sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva. Inoltre le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopraccitati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%. Infine la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica ante intervento o audit energetico riferita all'immobile oggetto del progetto, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa, contenente obbligatoriamente lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni.

D. n° 43: Ho un cliente che vorrebbe presentare domanda per un intervento di isolamento termico orizzontale per un importo totale di euro 30.000,00, l'unità immobiliare in affitto è unica ma catastalmente divisa in due subalterni ormai comunicanti tra di loro e quindi ritenuti un tutt'uno. Volevo sapere se in questo caso pur essendo un unico immobile (operativamente e produttivamente ormai comunicante ed unito già da anni) ma catastalmente individuati con 2 subalterni diversi possiamo fare un'unica domanda oppure è necessario farne due.

R. Dal momento che l'unità immobiliare in affitto è unica ma catastalmente divisa in due subalterni, è necessario presentare due domande.

Si ricorda inoltre che ai sensi del paragrafo 3.1 del bando non sono ammessi progetti, comprensivi di uno o più interventi, che comportano spese ammissibili totali inferiori a 20.000,00 euro.

Inoltre la domanda, ai fini dell'ammissibilità, deve prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopraccitati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%.